

Procedimento avviato con delibera n. 56/2019 nei confronti di Umbria T.P.L. e Mobilità S.p.A. Adozione del provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera a), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per la violazione dell'articolo 1 della delibera n. 121/2018.

L'Autorità, nella sua riunione 16 gennaio 2020

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, con particolare riferimento al capo I, sezioni I e II;

VISTO l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e s.m.i., che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);

VISTO il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante *“Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)”* e, in particolare:

- gli articoli: 1, commi 4 e 5; 2; 3, comma 1, lettera II); 14 e 17;
- l'articolo 37, e, in particolare il comma 14, lettera a), secondo cui l'Autorità *“osservando, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede: in caso di accertate violazioni della disciplina relativa all'accesso ed all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei servizi connessi, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell'uno per cento del fatturato relativo ai proventi da mercato realizzato dal soggetto autore della violazione nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione stessa e, comunque, non superiore a euro 1.000.000”*;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 5 agosto 2016, recante *“Individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per le quali sono attribuite alle Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione”*;

VISTO l'articolo 47, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante *“Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”*;

VISTO il Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato, da ultimo, con delibera n. 57/2015, del 22 luglio 2015 (di seguito: il Regolamento);

VISTE le linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità, adottate con delibera n. 49/2017, del 6 aprile 2017;

VISTA la delibera n. 121/2018, del 6 dicembre 2018, recante *“Accesso all’infrastruttura ferroviaria regionale umbra e determinazione dei relativi canoni di accesso”*;

VISTA la delibera n. 56/2019, del 23 maggio 2019, recante *“Avvio di procedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 37, comma 14, lettera a), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante “Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)””*, notificata a Umbria TPL e Mobilità S.p.A. (di seguito anche: Società o Parte) in data 23 maggio 2019, con nota prot. ART n. 5435/2019; con la suddetta delibera n. 56/2019 è stato avviato, nei confronti della menzionata Società, un procedimento sanzionatorio per la violazione dell’articolo 1, della delibera n. 121/2018, del 6 dicembre 2018, per non aver trasmesso all’Autorità, per le valutazioni di competenza, entro il termine del 29 marzo 2019:

- a) la bozza di Prospetto Informativo della Rete (di seguito: il PIR), inclusiva dei livelli dei canoni e dei corrispettivi previsti per il 2019, il 2020 ed il 2021, elaborata a seguito di adeguata consultazione dei soggetti interessati e tenuto conto del quadro regolatorio di cui all’allegato A) alla richiamata delibera n. 121/2018, ai fini della pubblicazione entro il 9 giugno 2019;
- b) la documentazione relativa all’avvenuta consultazione;
- c) la pertinente documentazione, afferente alla determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, nonché dei corrispettivi per i servizi ad essa connessi;

VISTA la nota prot. ART n. 6724/2019 del 20 giugno 2019 (successivamente perfezionata, in pari data, con nota prot. ART n. 6800/2019), con la quale Umbria TPL e Mobilità S.p.A. ha presentato, ai sensi dell’articolo 8, del menzionato Regolamento sanzionatorio, una proposta di impegni, al fine di ottenere la chiusura del procedimento senza l’accertamento dell’infrazione;

VISTA la delibera n. 89/2019, del 18 luglio 2019, notificata in pari data con nota prot. ART n. 8241/2019, con cui l’Autorità ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del suddetto Regolamento sanzionatorio, la suindicata proposta di impegni, disponendo il rigetto della stessa e la conseguente prosecuzione del presente procedimento sanzionatorio;

VISTE le risultanze istruttorie relative al procedimento in oggetto comunicate alla Parte, previa deliberazione del Consiglio del 20 novembre 2019, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lett. b), del citato Regolamento sanzionatorio, con nota prot. ART n. 15092/2019, del 21 novembre 2019;

VISTA la memoria difensiva trasmessa da Umbria TPL e Mobilità S.p.A. in data 2 dicembre 2019 (prot. ART n. 15673/2019 del 3 dicembre 2019), in esito alla comunicazione delle citate risultanze istruttorie;

CONSIDERATO

quanto rappresentato nella relazione istruttoria e, in particolare, quanto di seguito riportato:

1. dalla documentazione agli atti risulta la condotta omissiva di Umbria TPL e Mobilità S.p.A., in quanto detta Società non ha trasmesso all'Autorità, per le valutazioni di competenza, entro il termine del 29 marzo 2019, così come prescritto dalla citata delibera n. 121/2018:
 - a) la bozza di PIR, inclusiva dei livelli dei canoni e dei corrispettivi previsti per il 2019, il 2020 ed il 2021, elaborata a seguito di adeguata consultazione dei soggetti interessati e tenuto conto del quadro regolatorio di cui all'allegato A) alla richiamata delibera n. 121/2018, ai fini della pubblicazione entro il 9 giugno 2019;
 - b) la documentazione relativa all'avvenuta consultazione;
 - c) la pertinente documentazione, afferente alla determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, nonché dei corrispettivi per i servizi ad essa connessi.
2. Entro la medesima data del 29 marzo 2019, peraltro, la Società non ha neppure avviato un percorso di progressivo adeguamento a quanto prescritto dalla delibera n. 121/2018.
3. In tale ambito, le difese di Umbria TPL e Mobilità S.p.A. (prot. ART n. 15673/2019, del 3 dicembre 2019), presentate a seguito della comunicazione delle sopra menzionate risultanze istruttorie, non sono suscettibili di rimuovere l'illiceità della descritta condotta omissiva. Queste ultime, anzitutto, si limitano a riprodurre *“integralmente e pedissequamente i motivi di diritto già sollevati dinanzi al TAR del Piemonte avverso la delibera n. 89/2019”*, anziché incentrarsi sulla contestazione di cui alla delibera n. 56/2019, di avvio del presente procedimento sanzionatorio, e/o sulle relative risultanze istruttorie comunicate alla Parte il 21 novembre 2019.
4. Ad ogni buon conto, anche a voler considerare gli argomenti ivi contenuti, valga quanto segue. Per un verso, il subentro di altro operatore nella gestione dell'infrastruttura ferroviaria umbra non può essere considerato ostativo all'adempimento, anche perché avvenuto successivamente alla data del 29 marzo 2019, prevista dalla citata delibera n. 121/2018 quale termine ultimo per la trasmissione all'Autorità della pertinente documentazione attinente al PIR. Entro tale scadenza, peraltro, la Parte – gestore dell'infrastruttura umbra, rete interconnessa ai sensi del d.m. 5 agosto 2016 - non risultava neppure avere avviato un percorso di progressivo adeguamento alla regolazione dell'Autorità.
5. Per l'altro, l'elaborazione del PIR è funzionale a definire, previo vaglio dell'Autorità, e rendere pubblici criteri e condizioni di accesso (anche di tipo economico, a partire dall'annualità 2019) alla infrastruttura ferroviaria umbra, anche nell'interesse di potenziali imprese ferroviarie interessate. La mancata

trasmissione da parte della Società della richiamata documentazione entro il termine prescritto ha inciso, preliminarmente, sull'azione istituzionale dell'Autorità, nella misura in cui non ha consentito alla stessa il dispiegarsi delle funzioni di verifica, assegnate dal decreto legislativo n. 112 del 2015, sulle modalità che il gestore è tenuto a individuare al fine di garantire – in definitiva – un accesso all'infrastruttura ferroviaria equo, trasparente e non discriminatorio;

RITENUTO pertanto, di accertare la violazione dell'articolo 1, della delibera n. 121/2018, nei confronti di Umbria TPL e Mobilità S.p.A. e di procedere, ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lett. a), del decreto legislativo n. 112 del 2015, all'irrogazione della sanzione ivi prevista per un importo *"fino ad un massimo dell'uno per cento del fatturato relativo ai proventi da mercato realizzato dal soggetto autore della violazione nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione stessa e, comunque, non superiore a euro 1.000.000"*;

CONSIDERATO altresì quanto riportato nella relazione istruttoria in relazione alla determinazione dell'ammontare della sanzione e in considerazione dell'articolo 14 del Regolamento sanzionatorio e delle Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità, adottate con delibera n. 49/2017 del 6 aprile 2017, e in particolare che:

1. la determinazione della sanzione da irrogare a Umbria TPL e Mobilità S.p.A. per la violazione accertata deve essere effettuata, ai sensi dell'articolo 11, della legge n. 689 del 1981, avuto riguardo, all'interno dei limiti edittali, *"alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche"*;
2. per quanto attiene alla gravità della violazione, va presa in considerazione la limitata estensione territoriale della condotta e l'assenza di vantaggi in capo all'agente in conseguenza della violazione;
3. in merito all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, la Parte si è attivata per sensibilizzare il cessionario con il fine di garantire, a sua cura, il rapido assolvimento degli adempimenti prescritti dall'ART (prot. ART n. 6800/2019);
4. riguardo alla personalità dell'agente, non risultano precedenti provvedimenti sanzionatori per la stessa violazione;
5. in relazione alle condizioni economiche, risulta un valore dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, per l'esercizio 2018, pari ad euro 4.998.949,00 ed un utile di euro 38.312,00;
6. per le considerazioni su esposte e sulla base delle linee guida adottate con delibera n. 49/2017, risulta congruo: (i) determinare l'importo base della sanzione nella misura di euro 10.000,00 (diecimila/00); ii) applicare sul

predetto importo base una riduzione pari a euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) in considerazione delle circostanze sopraelencate;

RITENUTO pertanto di procedere all’irrogazione della sanzione nella misura di euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00), ai sensi dell’articolo 37, comma 14, lettera a), del decreto legislativo 15 luglio 2015 n. 112, per violazione dell’articolo 1, della delibera n. 121/2018;

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. è accertata, nei termini di cui in motivazione, che si intendono qui integralmente richiamati, la violazione, da parte di Umbria TPL e Mobilità S.p.A., dell’articolo 1, della delibera n. 121/2018;
2. è irrogata, nei confronti di Umbria TPL e Mobilità S.p.A., ai sensi dell’articolo 37, comma 14, lettera a), del decreto legislativo 15 luglio 2015 n. 112, una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00);
3. la sanzione di cui al punto 2 deve essere pagata entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, tramite versamento da effettuarsi unicamente tramite bonifico bancario su conto corrente intestato all’Autorità di regolazione dei trasporti presso Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 4, Piazza Carducci 161/A, 10126, Torino, codice IBAN: IT03Y0100501004000000218000, indicando nella causale del versamento: “sanzione amministrativa delibera n. 4/2020”;
4. decorso il termine di cui al punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale; in caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo;
5. il presente provvedimento è notificato a Umbria TPL e Mobilità S.p.A. e pubblicato sul sito *web* istituzionale dell’Autorità;

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro i termini di legge, ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Torino, 16 gennaio 2020

Il Presidente

Andrea Camanzi

(documento firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)